

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, LOMBARDI e GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1967

Norme interpretative della legge 28 luglio 1967, n. 641, riguardante l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « nuove norme per la edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », all'articolo 20 ha disposto che i progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 250 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e quelli di importo superiore dal Provveditorato alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 25.

In sostanza, è stato elevato da 100 a 250 milioni il limite di valore dei progetti da sottoporre all'approvazione della Commissione provinciale per l'edilizia scolastica, la quale rimane immutata nella sua composizione (Ingegnere capo del Genio civile, Provveditore agli studi e Medico provinciale) ed è stata modificata, riducendola, la composizione del Comitato tecnico amministrativo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, chiamati ad esprimere parere sui progetti di importo superiore ai 250 milioni.

Le nuove norme procedurali, quale espressione di un'esigenza di interesse pubblico, prevalgono su quelle precedenti, per cui esse sono da applicare anche ai progetti di opere di edilizia scolastica, ammesse ai benefici previsti da precedenti leggi, non ancora approvati.

Allo scopo di eliminare perplessità affiorate su una siffatta interpretazione, con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene in via autentica chiarita la portata e l'efficacia delle norme in parola.

Come accennato, i progetti d'importo superiore ai 250 milioni sono da sottoporsi al parere del Comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 641 del 1967, da costituire con decreto del Ministro dei lavori pubblici presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Trattasi in effetti dei Comitati tecnico-amministrativi in composizione ridotta e con l'ingresso in essi di membri non previsti nei Comitati esistenti.

Per ragioni obiettive non è stato ancora possibile provvedere alla costituzione dei Comitati in questione.

La mancanza dell'organo consultivo previsto dall'articolo 25 della legge 28 luglio 1967, n. 641, porta alla conseguenza di una stasi nella realizzazione delle opere di importo superiore ai 250 milioni.

Ad evitare un sì grave inconveniente, proprio in uno dei settori più sensibili del Paese, con l'articolo 2 si stabilisce che fino a quando non sarà costituito presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche il

Comitato previsto dall'articolo 25 della legge 28 luglio 1967, n. 641, competente ad esprimere parere sui progetti di opere di edilizia scolastica d'importo superiore ai 250 milioni è, dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 641, il Comitato tecnico-amministrativo, già costituito a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai progetti di opere di edilizia scolastica, da realizzare con i benefici previsti da precedenti leggi, non ancora esaminati od approvati, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, dai competenti organi, si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge stessa.

#### Art. 2.

Fino a quando non saranno costituiti i Comitati previsti dall'articolo 25 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è confermata, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per i progetti di importo superiore a lire 250 milioni, la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi, già costituiti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.